

1052/22 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Seconda Sezione Civile

In persona dei magistrati

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| - dott. Edoardo Monti | Presidente |
| - dott.ssa Anna Primavera | Consigliere |
| - dott. ssa Annamaria Loprete | Consigliere rel. |

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.1052 del Ruolo Generale della Corte dell'anno 2022 vertente

tra

████████████████████████████████████████ s.a.s. in persona del legale
rappresentante ██████████ ██████████ rappresentata e difesa dall'avv.
██████████ del foro di Lucca come da procura allegata al reclamo
reclamante

e

████████████████████████████████████████
██████████ ██████████ in persona del curatore, dott. ██████████ ██████████
rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ ██████████ del foro di Lucca, come da
procura in calce alla comparsa di costituzione.

Reclamato

████████████████████████████████████████



Reclamati contumaci

Per atto di intervento

Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze.

Trattenuta in decisione all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza collegiale del **21.3.2023** sulle seguenti:

CONCLUSIONI

Per la reclamante " affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze voglia, ai sensi dell'art. 18, I comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e ss., revocare il fallimento della ditta "[REDACTED] S.a.s.", con sede in Lucca, Via [REDACTED] fraz. San Macario in piano, P.I. [REDACTED] e in estensione del socio illimitatamente responsabile Sig. [REDACTED]. Inoltre, se ritenuta necessaria, si richiede sin da ora che l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze voglia disporre l'audizione del Dott. [REDACTED] quale consulente e commercialista della ditta "[REDACTED] S.a.s.", a conferma della relazione datata 31/05/2022 e prodotta come doc. 3."

Per il fallimento reclamato: "Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, accertata la regolarità delle notifiche del ricorso di fallimento e del decreto di convocazione all'udienza prefallimentare, per l'ipotesi di accoglimento del reclamo ex art. 18 L. Fall., condannare la società [REDACTED] s.a.s. e il sig. [REDACTED] in solido tra loro, al pagamento delle spese della procedura e del compenso del Curatore, Dr. [REDACTED] nella misura che verrà determinata dal Tribunale di Lucca, Sezione Fallimentare, al momento della presentazione del rendiconto di gestione, ai sensi dell'art. 39 L. Fall. In subordine, per l'ipotesi di accoglimento del reclamo ex art. 18 L. Fall., accertato che i sigg. [REDACTED] e [REDACTED] hanno chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa, Voglia condannare i sigg. [REDACTED] e [REDACTED] in solido tra loro, al pagamento delle spese della procedura e del compenso del Curatore, Dr. [REDACTED] nella misura che verrà determinata dal Tribunale di Lucca, Sezione Fallimentare, al momento della presentazione del rendiconto di gestione ai sensi dell'art. 39 L. Fall.. In ogni caso con vittoria di spese e onorari di causa."

Il PG: interviene ma non conclude.



FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Lucca, con sentenza n.29 del 17.5.2022, su ricorso dei creditori, ex lavoratori dipendenti, [REDACTED] ha dichiarato il fallimento di [REDACTED] C s.a.s. e, in estensione ex art. 147 L.F., del socio accomandatario illimitatamente responsabile [REDACTED] [REDACTED] ritenendo la natura commerciale dell'impresa (avente ad oggetto l'attività di installazione ed assistenza di reti informatiche aziendali, computers ed elaboratori elettronici in genere), lo stato di insolvenza della società desunta anche dalla situazione di grave indebitamento nei confronti dell'Erario come emergente dalle informazioni acquisite in sede di istruttoria prefallimentare, oltre che dalla chiusura dei locali dove si svolgeva l'impresa; il superamento della soglia dell'indebitamento minimo ex art. 15 ult. c. L.F. per effetto del cumulo di tutti i debiti scaduti superiore alla soglia di euro 30.000.

Il Tribunale ha argomentato che la società debitrice si trovava dunque nella condizione di cui all'art. 5 ovvero in una situazione di insolvenza funzionale e non transitoria e non era in grado di osservare regolarmente e con mezzi normali gli impegni assunti.

Non vi era inoltre prova della ricorrenza dei presupposti per l'esenzione dalla fallibilità, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della Legge Fallimentare, in quanto, non costituendosi in giudizio, la debitrice non aveva assolto all'onere della prova in tal seno sulla stessa incombente.

Avverso la sentenza ha proposto reclamo a questa Corte ex art. 18 L.F. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] s.a.s. a mezzo del legale rappresentante [REDACTED] [REDACTED] rilevando innanzitutto che, pur essendo state eseguite correttamente le notifiche per la convocazione della società e del socio illimitatamente responsabile per l'udienza prefallimentare, la mancata partecipazione all'udienza era dipesa dal fatto che la pec della società non era più in uso alla società pur risultando dal RI e che il [REDACTED] aveva subito uno sfratto dalla propria abitazione, tale da



giustificare la notifica da parte dei creditori ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ma che in ogni caso tale circostanza vale a fondare la incolpevole mancata partecipazione all'udienza prefallimentare.

Ha fatto valere il seguente unico motivo di doglianza:

- 1) Il fallimento era stato dichiarato in assenza dei requisiti dimensionali per la fallibilità dell'impresa richiesti dall'art. 1 comma 2 L.F.

Deduce la reclamante che a seguito della dichiarazione di fallimento, il legale rappresentante si era immediatamente attivato richiedendo al dott. [REDACTED] [REDACTED] dottore Commercialista e Revisore dei conti, una dettagliata relazione (doc.3) da cui emergeva incontrovertibilmente che la società non possedeva affatto i requisiti dimensionali di cui all'art. 1 c.2 L.F. per la sottoposizione al fallimento. Il periodo preso in considerazione per la determinazione delle soglie quantitative richieste è il triennio 2019, 2020 e 2021, essendo stata depositata l'istanza di fallimento nell'anno 2022; la società da sempre ha tenuto una contabilità di tipo "semplificato", in quanto ne ricorrevano i presupposti, ragione per cui il consulente ha dovuto ricostruire la consistenza patrimoniale sia attiva che passiva, mentre il dato riguardante i ricavi è stato facilmente reperito.

Il consulente di parte ha accertato che, relativamente al requisito dell'art.1 comma II lettera A) L.F., ovvero per l'**attivo patrimoniale**, i valori sono i seguenti: anno 2019, € 96.648; anno 2020, € 97.644,64; anno 2021, € 64.245,68. Relativamente all'art. 1 comma II lett. B) L.F. concernente i **ricavi**, per il triennio in considerazione 2019 2020 2021 i valori sono rispettivamente di € 63.754,95, € 64.542,28, € 55.577,20. Infine, quanto **all'indebitamento globale** il passivo accertato al maggio 2022 ammonta ad euro 213.975,14. Il consulente in definitiva ha concluso nel senso che la società [REDACTED] [REDACTED] non ha superato i requisiti oggettivi di cui all'art. 1 secondo comma lettere a), b) e c) L.F., non mancando di rilevare che tale risultato era fondato sull'esame complessivo dei



seguenti documenti: libri contabili, conti correnti, cartelle di pagamento INPS, richieste dell'Agenzia dell'Entrate, INAIL, tasse automobilistiche, modelli IRAP delle società di persone, modelli 770 lavoro dipendente, modelli 770 lavoro autonomo, liquidazioni I.V.A. trimestrali, debiti nei confronti dei dipendenti, debiti nei confronti dei fornitori, documenti tutti allegati alla relazione dal n. 1 al n.22 e che la reclamante società ha prodotto unitamente al reclamo con i numeri da doc 4 a 25.

Mentre i creditori istanti non si sono costituiti rimanendo contumaci, si è costituito il Fallimento della società e del socio illimitatamente responsabile **██████████ ██████████** che, dopo aver rivendicato l'assoluta correttezza della notifica dell'istanza di fallimento alla società e al socio illimitatamente responsabile, ha rilevato come la sentenza di fallimento è stata emessa in conseguenza del comportamento colpevole della debitrice e del socio illimitatamente responsabile che non hanno svolto tempestivamente, in sede di udienza prefallimentare, le proprie difese.

Di conseguenza, nel caso di accoglimento del reclamo, il pagamento delle spese della procedura e del compenso del Curatore, nella misura che verrà determinata dal Tribunale di Lucca, Sezione Fallimentare, al momento della presentazione del rendiconto di gestione ai sensi dell'art. 39 L. Fall, deve essere posto a carico dei reclamanti, in solido tra loro, poiché con il loro comportamento hanno dato causa alla dichiarazione di fallimento.

In subordine ha chiesto che il pagamento di tali somme sia posto a carico dei creditori **██████████ ██████████** e **██████████ ██████████** per avere chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa.

Quanto ai requisiti di fallibilità, la curatela ha dedotto che la società, pur non essendo fallibile, in quanto impresa minore, versando comunque e palesemente in stato di insolvenza, sarebbe soggetta alla procedura della liquidazione controllata introdotta dall'art. 268 del Codice della Crisi dell'impresa e dell'insolvenza (CCII).



Disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con la trattazione scritta mediante deposito di note conclusionali fino a tutto il 17.3.2023, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza collegiale del 21.3.2023 senza i termini del 190 c.p.c. attesa la specialità del rito.

Preliminarmente deve ritenersi superata la richiesta avanzata dalla reclamante di remissione in termini per il mancato deposito delle note conclusionali per la prima udienza fissata all'11.11.2022, essendo stato compiutamente documentato il disguido tecnico verificatosi all'atto dell'inserimento delle conclusioni scritte, ragion per cui la Corte, nonostante il mancato deposito delle note anche per l'udienza successiva, pendendo la richiesta di rimessione in termini, ha ritenuto di accordare un ulteriore rinvio della causa, e per l'udienza definitiva del 21.3.2023, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., parte reclamante ha depositato le proprie conclusioni così superando il rinvio ex art. 348 c.p.c. concesso alla pregressa udienza.

Sempre in via pregiudiziale, deve ritenersi che il reclamo è stato avanzato solo dalla società fallita [REDACTED] C s.a.s. rappresentata in legittimazione straordinaria dopo l'intervenuto fallimento dal socio accomandatario [REDACTED] [REDACTED] come si legge dal testo del ricorso e dalle conclusioni scritte, contrariamente a quanto sostenuto dalla Curatela che individua i reclamanti nella società fallita e nel socio [REDACTED] [REDACTED] il quale non risulta aver mai proposto l'impugnazione in proprio.

Ancora e in via pregiudiziale: del tutto disallineata rispetto all'unico motivo di reclamo proposto è la difesa della Curatela che rivendica la legittimità delle notifiche effettuate da parte dei creditori precedenti alla società e al socio accomandatario, dal momento che, come ben evidenziato in premessa, la ragione di contestazione nell'odierno reclamo non si incentra sulla validità o meno delle notifiche per l'udienza prefallimentare, ma la reclamante si è solo limitata ad addurre i fatti che giustificavano la mancata costituzione per l'udienza stessa, fermo restando la validità formale delle notifiche ex art. 15



L.F. alla società e ex art. 143 c.p.c. al socio illimitatamente responsabile fallito in estensione.

Nel merito, il reclamo è fondato e deve essere accolto.

La relazione depositata dal commercialista della società dott. [REDACTED] [REDACTED] allegata con il tempestivo deposito del reclamo, non è stata in nulla contestata dalla Curatela quanto ai valori indicati per stabilire i limiti dimensionali dell'impresa nel triennio di interesse ai fini della dichiarazione di fallimento.

Anzi, è lo stesso curatore dott. [REDACTED] [REDACTED] a sostenere che l'impresa non è fallibile per i requisiti dimensionali, ma versando chiaramente in stato di insolvenza è potenzialmente soggetta alla procedura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 del Codice della Crisi e dell'insolvenza.

Tale affermazione conferma dunque che trattandosi di impresa minore la società non possenga i requisiti soglia o quantitativi per poter essere assoggettata a fallimento.

Il Codice della Crisi prevede proprio per il debitore non fallibile anche se consumatore che versi in stato di sovraindebitamento, la possibilità di domandare con ricorso al tribunale territorialmente competente l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dai suoi beni e se il debitore è in stato di insolvenza la domanda può essere presentata anche da un suo creditore e, quando l'insolvenza riguardi un imprenditore, dal Pubblico Ministero.

Il Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza in realtà ha previsto nel proprio corpo normativo l'istituto già introdotto dalla L. n. 3/2012, della "liquidazione del patrimonio in ipotesi di sovraindebitamento", modificandolo però nella parte in cui ha stabilito la possibilità anche per i creditori di richiedere al tribunale la liquidazione controllata dei beni del debitore in stato di insolvenza, possibilità invece non contemplata dalla legge invocata.

La procedura è la seguente: il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC (Organismo di composizione della



Crisi) e ad esso deve essere allegata una relazione che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata con la domanda e che illustri la situazione economica patrimoniale e finanziaria del debitore. Il tribunale, a seguito dell'apertura della procedura, nomina il liquidatore confermando in caso di domanda presentata dal debitore l'OCC, ovvero, in caso di giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi. Il liquidatore giudiziale esercita le azioni di recupero dei creditori, le eventuali azioni revocatorie, aliena i beni e distribuisce il ricavato ai creditori in modo da assicurare la *par condicio*, ragion per cui l'apertura della procedura di liquidazione comporta il blocco di tutte le procedure esecutive e cautelari e gli eventuali giudizi di cognizione sono, su autorizzazione del giudice, proseguiti dal liquidatore. La liquidazione comporta la messa a disposizione di tutti i beni del debitore al fine di soddisfare i creditori attraverso la distribuzione delle somme ricavate. In sostanza si tratta di una procedura concorsuale minore prevista appunto per le piccole e medie imprese non assoggettabili al fallimento per i limiti dimensionali di cui all'art.1.c.2 L.F.

Dalla relazione redatta dal dott. [REDACTED] non contestata dalla Curatela, si evince una situazione di effettiva assoggettabilità alla procedura minore.

Il fallimento va dunque revocato, ma le spese devono essere compensate tra tutte le parti in causa non potendosi ritenere alcuna colpa dei creditori rimasti contumaci nella proposizione dell'istanza di fallimento, non essendo da loro percepibile il limite dimensionale dell'impresa dal R.I. trattandosi di una società di persone che aveva optato per la contabilità semplificata e che, in quanto tale, pur avendo l'obbligo di redigere i bilanci, era esentata dall'obbligo di pubblicarli.

Allo stesso modo vale per la curatela che non ha contrastato il reclamo quanto alla sussistenza dei presupposti di fallibilità.

Le spese della procedura devono porsi a carico della società fallita attesa la omessa partecipazione all'udienza prefallimentare (seppur giustificata in questa sede, ma tuttavia non esimente della responsabilità dell'impresa a



fronte della regolare notifica del ricorso per fallimento) e non ravvisandosi, come già detto, elementi di colpa dei creditori affinché le stesse siano a costoro addossate ex art. 147 D.P.R.115/02

P.Q.M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da [REDACTED] s.a.s. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Lucca n.29 del 17.5.2022, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:

- Accoglie il reclamo e per l'effetto revoca la dichiarazione di fallimento di [REDACTED] s.a.s. e in estensione del socio accomandatario [REDACTED] di cui alla sentenza impugnata.
- Compensa interamente le spese di lite tra la reclamante e le parti reclamate.
- Le spese della procedura fallimentare e il compenso per il Curatore restano a carico della società reclamante ex art. 147 D.P.R.115\02.
- Mandà alla Cancelleria per le notificazioni e per gli altri adempimenti di cui all'art.18, comma 12 Legge Fallimentare.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio telematica del 21.3.2023.

Il Consigliere estensore

dott.ssa Annamaria Loprete

Il Presidente

dott. Edoardo Monti

